

Geom. MAURIZIO QUAGLIOLO


Castellamonte non beve „Erbaluce“

Estratto da «Castellamonte Notizie» n. 1 - 31 marzo 1974

Castellamonte

Geom. MAURIZIO QUAGLILO

Castellamonte non beve „Erbaluce“



Tip. Eporediese - Via S. Warmondo, 11 - Ivrea

Non v'è cuore di Canavesano sparso per il mondo che non si rallegri al sentir pronunziare la parola « Erbaluce ». All'idea di quell'uva e di quel vino son difatti strettamente associati il ricordo della terra natia, delle colline di casa tutte verdeggianti di vigneti di lussureggiante vegetazione, alti sui pergolati contro il cielo estivo e, sovente, la nostalgia della famiglia, delle tradizioni, delle semplici cose del passato.

« ...coi c'ha beivo 'l vin 'd Carema con le doje 'd Castlamont ».

Così Nino Costa univa idealmente tutti i Canavesani, con la citazione dell'altro vino famoso, nella comune e fraterna passione per il buon bicchiere.

Dell'erbaluce e di Castellamonte vorrei dunque parlare,

dopo una verifica dei risultati dell'ultima vendemmia (autunno 1974) che ci ha consentito di ottenere dalla nostra vigna di Campo, località Trucasso, un vino bianco secco di eccezionale vigore e di rara, naturale limpidezza. Il momento pare opportuno, sia per il gran parlare di vini che oggi si fa a seguito della « guerra del vino » con la Francia, sia per la recente apertura, a Vicenza, della prima Mostra Nazionale dei vini a denominazione di origine controllata, dalla quale pare che i « piemontesi » siano latitanti.

Parliamo prima di questa erbaluce. Molti viticoltori forse non sanno che si tratta di uno tra i vitigni piemontesi ricordati nella letteratura da più antico tempo. Nel volume stampato a Torino nel 1606 da

semplice intuirlo. Il vino prodotto nel comune di Castellamonte con uve provenienti sia pure dai più rigogliosi vigneti di erbaluce, non può infatti essere messo in commercio sotto le tre denominazioni riconosciute dalla legge: « Erbaluce di Caluso » (bianco secco), « Caluso passito », « Caluso passito liquoroso », in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1967 « Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Erbaluce di Caluso », « Caluso Passito », « Caluso Passito Liquoroso » ed approvazione del relativo disciplinare stabiliva tassativamente quali dovevano essere i comuni nel cui territorio era ammessa la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento dei tre prodotti.

Recita infatti l'art. 2 del Disciplinare di produzione facente parte integrante del citato Decreto P.R.: « I vini "Erbaluce di Caluso", "Caluso Passito", "Caluso Passito liquoroso" devono essere ottenuti dalle uve del vitigno "Erbaluce" prodotte nel territorio dei seguenti comuni: Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia Can.se, Caravino, Cossano Can.se, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Can.se, Romano Can.se, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagno, Settimo Rottaro, S. Giorgio Can.se, S. Martino Can.se, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische. Provincia di Vercelli: Moncrivello, Roppolo, Viverone, Zimone ». Il successivo art. 10 del Disciplinare rinvia per le

sanzioni a carico di coloro che producono, vendono, pongono in vendita o comunque distribuiscono per il consumo con dette denominazioni vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del Disciplinare stesso.

Ne consegue che un vino prodotto in comune di Castellamonte con uve di erbaluce, pur rispondendo appieno alle caratteristiche di limpidezza, colore, odore, sapore, gradazione alcolica, acidità totale, estratto secco indicate all'art. 6 del Disciplinare può soltanto essere bevuto anonimo dal proprietario o ceduto a prezzo vile come vino comune.

Poiché, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge, un vino bianco secco erbaluce di nostra produzione, fatto a Campo Can.se, aveva ottenuto un premio dalla Camera di Commercio di Torino per il III Concorso Enologico dell'Italia Settentrionale, già anni addietro avevo esaminato il problema, giungendo alla conclusione che una modifica del Disciplinare, con l'ampliamento della zona di produzione e l'inclusione del territorio del Comune di Castellamonte poteva fondatamente venir richiesto in via equitativa. Ma ciò assolutamente non per motivi di solo campanile o di personale interesse (le dimensioni e la produttività della nostra citata vigna di Campo sono infatti del tutto modeste), quanto piuttosto per ragioni di giustizia sociale, parendomi ingiustificato lo spreco di ricchezza causato dalla declassazione di una produzione pregiata fino a non molti anni addietro, e ben nota, pur nei suoi limiti modesti, anche nel nostro comune.

In realtà il Decreto del Presidente della Repubblica 9-7-1967 appariva emanato sulla base della « domanda presentata dagli interessati » (ossia Cantina Sociale e Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura « C. Ubertini » di Caluso), del « parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte », dell'esame delle « istanze e controdeduzioni degli interessati ». Ma era successo che « gli interessati », tutti calusiesi, sia nella « Relazione sulla esistenza in uso costante della denominazione "Caluso Bianco secco Erbaluce" », sia nella « Indicazione della zona di produzione e notizie sull'ubicazione dei terreni e loro natura geologica » si erano tenuti, come umanamente succede, assai « di manica stretta », sottolineando ovunque soltanto la vocazione dei territori di loro maggiore interesse. E così Castellamonte, pur essendone ai margini, rimase fuori dei cancelli e con il becco asciutto.

Ma vi è pure una incongruenza nei testi legislativi, che occorre rilevare. Il citato Disciplinare di produzione recita infatti all'art. 3: « Sono difatti da considerarsi idonei (...omissis...) unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica ».

Ora, i vigneti di Castellamonte, e particolarmente quelli delle frazioni Campo e Murialglio, si trovano notoriamente in posizione ottima, non che buona. E l'Ufficio Tecnico Agrario di Torino, nella elencazione delle Regioni Agrarie della Provincia ai fini della determinazione dei valori medi dei terreni da assumere a calcolo delle indennità di e-

sproprio ai sensi dell'art. 16 della Legge 22-10-1971 n. 865 (vedi Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 1975) colloca il territorio del Comune di Castellamonte nella Regione Agraria n. 8 denominata « Morenica d'Ivrea » assieme ad altri 51 comuni. Ed indica un valore medio ad ettaro, per il vigneto, di lire 2.650.000.

E allora, si tratta di distrazione oppure di errore?

Probabilmente le associazioni contadine locali, occupate prevalentemente in tessamenti e manifestazioni folkloristiche, neppure si accorsero del problema. Gli uomini politici fecero altrettanto. Sta di fatto che ora, per rimediare, occorrerebbe il concorso di tutti coloro che possono e vogliono fare qualcosa, nelle opportune sedi. E che fossero spinti a ciò non tanto da rivalità partitiche, quanto dal proposito di giovare all'economia locale per gli anni a venire.

Non so infatti cosa ci riserva il futuro, ma non è escluso che un soccorso ai bilanci familiari debba venire proprio dal settore agricolo, sin qui disprezzato e tenuto in non cale. Quando i nostri pubblici amministratori si accorgeranno che è giunto il momento di parlare ai concittadini di « agriturismo » e di iniziative congiunte non sarebbe male che le superstiti produzioni tipiche locali (e quella del vino, perbacco, ne è una!) fossero ancora vive e vegete e non spente per consunzione come la defunta arte delle « doje ». Esser ridotti a bere bottiglie di coca-cola ai piedi di queste nostre meravigliose montagne sarebbe veramente la fine del mondo!

